nella sede del Comune di Borgo San Lorenzo

SCHEMA DI CONTRATTO

Affidamento in concessione a titolo gratuito del complesso di orti urbani denominato "ORTI SOCIALI DI VIA P. NENNI" posto nel Comune di Borgo San Lorenzo in via Nenni

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno () del mese di

L'unité dictima ventano (2021), il giorno () del mese di
TRA
- , non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, con sede a Borgo San Lorenzo, in
Piazza Dante n. 2, C.F/P. Iva 01017000488, di seguito denominato "Ente concedente";
E
- Sig. , non in proprio, ma nella sua in qualità di, con sede in , C.F./P. Iva , di seguito
denominato "Concessionario";
denomination of the control of the c
PREMESSO che:
- il Comune di Borgo San Lorenzo dispone di un appezzamento di terreno agricolo posto in via P. Nenni nel
capoluogo, adibito da vari anni ad orti urbani, debitamente parcellizzati e recintati;
- nel "Programma di Governo per la X Legislatura Regionale" fu inclusa la proposta "100 mila orti in Toscana"
inerente la realizzazione di orti urbani, attraverso l'utilizzo di terre incolte e/o disponibili per l'affitto;
- la L.R. n. 82 del 28.12.2015 ed in particolare l'art. 1, comma 1, stabilisce che la Regione, in collaborazione con i
Comuni, definisce e sperimenta un modello di orto urbano da diffondere sul territorio;
- questo Ente, in seguito all'adesione all'iniziativa, ha ricevuto un contributo dalla Regione Toscana di € 47.424,50;
- il contributo è stato utilizzato per la riqualificazione degli orti urbani di Via P. Nenni, come da progetto
definitivo/esecutivo approvato con deliberazione della G.C. n. 140 del 27.12.2018 comportante una spesa
complessiva di € 68.500,00;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 31.3.2021 è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione
e l'uso degli orti urbani nel Comune di Borgo San Lorenzo";
- l'art. 3 del richiamato regolamento comunale, prevede che il complesso di orti urbani denominato ORTI SOCIALI
DI VIA P. NENNI "sarà affidato in concessione gratuita dall'Amministrazione comunale ad un soggetto terzo appartenente al Terzo Settore, che lo gestirà in base alle disposizioni del presente regolamento";
- con deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 2.2.2016 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per
la realizzazione e la gestione degli orti da parte dei Comuni e dei soggetti concessionari, in relazione alla iniziativa
Centomila Orti in Toscana", veniva approvato, tra gli altri, il disciplinare di concessione al soggetto terzo gestore;
- con determinazione n del è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione del complesso di orti
urbani;
- con determinazione n del sono stati approvati gli atti relativi alla selezione del gestore in concessione
del complesso degli orti urbani e la concessione è stata affidata a;
- con determinazione n del si dà atto dell'esito dei controlli dai quali risulta che il concessionario è in
possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico;
tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è il complesso di orti urbani, denominato "*Orti Sociali di Via P. Nenni*" posto nel Comune di Borgo San Lorenzo (Fi) e contraddistinto catastalmente al foglio 84 particella 259 del Catasto Terreni del Comune di Borgo San Lorenzo, individuati nella planimetria allegata al presente avviso sotto la lettera "A".

Art. 2 - Finalità della concessione

Il complesso di orti è concesso in uso gratuito al concessionario per i seguenti obiettivi:

- rendere disponibili alle persone residenti nelle aree a maggior livello di urbanizzazione, superfici interessate da "orti urbani" cambiandone radicalmente la visione, passando quindi da quella attuale di aree destinate allo svago per persone anziane, a luoghi moderni, aperti a persone di tutte le età, che

- siano anche centri di aggregazione e di scambio culturale, anche con "visitatori occasionali" (quali in via esemplificativa i bambini, le scuole, le visite guidate);
- configurarsi come un insieme di appezzamenti di terreno (o di coltivazioni fuori-terra) collegati dentro un sistema in cui sono inseriti servizi, spazi comuni, punti di aggregazione ed in cui la presenza delle persone non si limita allo svolgimento delle cure colturali nel proprio appezzamento, quanto a condurre una vita sociale volta anche allo scambio di informazioni, all'aggiornamento delle conoscenze, al confronto con le altre persone e le altre generazioni, alla solidarietà e, ove possibile, alla gestione condivisa degli spazi orticoli.

Art. 3 - Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo alle stesse condizioni per ulteriori anni 3 (tre), previa valutazione da parte dell'Amministrazione comunale della sussistenza del relativo interesse pubblico e tramite successiva sottoscrizione del contratto di rinnovo con il soggetto gestore.

Il concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra, qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto.

Al termine della concessione nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente.

Prima della scadenza del precedente affidamento, è consentita la proroga per un massimo di mesi (6) nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo concessionario.

Art. 4 - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente contratto il concessionario dichiara che i beni sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi del progetto che intende realizzare e si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2.

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente l'Ente concedente da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per la mancata osservanza delle norme.

Il concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo alla sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione e risultanti dall'apposito verbale di consistenza allegato al presente atto; è espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al Comune senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie del bene. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al concessionario.

Il concessionario riconosce all'Ente concedente il diritto di accedere al bene concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene, nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dello stesso.

Art. 5 – Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna e si obbliga:

- 1) alla manutenzione ordinaria del bene per tutta la durata della concessione;
- 2) al pagamento delle utenze;
- 3) al pagamento delle ordinarie spese di gestione;
- 4) a non eseguire alcun intervento sul bene senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente concedente:
- 5) a risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- 6) a realizzare quanto indicato nel "Progetto di utilizzazione e valorizzazione" proposto in sede di gara ed alla assunzione di ogni relativo onere, nonché al rispetto di quanto previsto e proposto nello stesso progetto, allegato al presente contratto sotto la lettera "B";

- 7) a presentare all'ente concedente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente; la ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione possono essere causa di revoca dell'atto di concessione;
- 8) a concedere in uso gli orti attraverso un bando pubblico e con le modalità stabilite nel "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti urbani" approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 31.03.2021; il contenuto del bando deve essere preventivamente approvato dall'Ente concedente.

Art. 6 - Assicurazione

Il concessionario dovrà costituire e fornirne apposita copia all'Ente concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di concessione, la seguente polizza assicurativa:

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione e per un valore complessivo del bene indicato di euro 150.000,00;
- polizza assicurativa a copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti.

Art. 7 - Divieti

È fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

Art. 8 - Revoca della concessione

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a seguito di verifica qualora risulti che i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità previste;
- a seguito di verifica non siano stati effettuati le opere e gli interventi previsti nel progetto di gestione presentato a base della concessione;
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione;
- qualora il concessionario non presenti o presenti in ritardo per due anni consecutivi, rispetto ai tempi indicati nel presente atto, la relazione "consuntiva" dell'attività dell'anno precedente;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di copertura assicurativa.

L'Ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul bene debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o Pec, con preavviso di sei mesi senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 9 – Recesso

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta, trasmessa con raccomandata A.R. o con Pec da inviarsi all'Ente concedente almeno sei mesi prima della data di rilascio dei beni.

Art. 10 - Domicilio del concessionario e foro competente

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione il concessionario elegge domicilio legale presso il Comune di Borgo San Lorenzo. Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

Art. 11 - Registrazione e bollo

Considerato che il concessionario è un ente del Terzo settore, qualora si tratti di Onlus, di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale secondo il combinato disposto dell'art. 82, comma 5, e dell'art. 104, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, e secondo quanto previsto nella risoluzione n. 158/E del 21.12.2017 dell'Agenzia delle Entrate, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo.

Il presente atto, da redigersi in duplice esemplare, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (art. 4, Tariffa Parte II, del D.P.R. n. 131/86), a cura e spese della parte richiedente.

Art. 12 – Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo.

I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente al seguente link: http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd e sono inoltre disponibili presso lo Staff Segreteria, Affari generali e Organi di Governo del Comune di Borgo San Lorenzo. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, i quali agiscono in qualità di responsabili o addetti al trattamento.

L'interessato al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti dell'art.12 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77.

Art. 13 - Stato di consistenza

È parte integrante della presente scrittura lo stato di consistenza dei beni, allegato al presente atto sotto la lettera "C", e comprendente l'inventario degli arredi e delle attrezzature esistenti.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno rinvio alle disposizioni del vigenti in materia di concessione in uso di terreni di proprietà comunale.

Allegati: A - Planimetria degli orti urbani;

- B "Progetto di utilizzazione e valorizzazione" proposto in sede di gara;
- C Stato di consistenza dei beni.